



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 38 del 22/08/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX
PIPIENS) PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS
MEDIANTE TRATTAMENTI LARVICIDI IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE**

IL SINDACO

- **Rilevato** che di recente nel territorio regionale e della provincia di Forlì-Cesena sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da virus West Nile;
- **Rilevato altresì** che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;
- **Considerato altresì** che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;
- **Rilevato** che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni di livello di acqua;
- **Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens* (zanzara comune);
- **Vista** la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna Prot. 2018/0209496/P del 17 agosto 2018 assunta con PG n. 0072277 il 20/08/2018;
- **Considerato** che nel Comune di Forlì è vigente l'ordinanza sindacale n. **20 del 26 aprile 2018** "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzara tigre e zanzara comune nel territorio comunale di Forlì dal 2 maggio – 31 ottobre 2018*", i cui contenuti si richiamano integralmente;
- **Ritenuto** di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo delle zanzare del genere *Culex* in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;
- **Ritenuto** inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento **fino al 31 ottobre 2018**, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Visto il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 "*Approvazione Testo Unico delle leggi sanitarie*";

Vista la legge regionale del 4 maggio 1982, n. 19 "*Norme per l'esercizio delle funzioni in*

materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale";*

Visto il Decreto Legge del 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*

Visto gli artt. 134, 135, 136, 173, 181 e 186 del Regolamento di Igiene, Sanità pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale del Comune di Forlì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 aprile 2007;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o gestori delle attività, agricoltori o comunque chi ha la disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua;
- specchi d'acqua per l'allevamento del pesce;
- aziende faunistico-venatorie;
- terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;
- ristagni di acqua dovuti a perdite/rotture degli impianti irrigui non immediatamente riparabili;

È FATTO OBBLIGO DI eseguire nelle zone allagate periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento;

AVVERTE

- a) che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2007);
- b) la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- c) che le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono passibili

della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) a € 1.200,00 (milleduecento/00) come dalla vigente ordinanza sindacale n. **20** del **26 aprile 2018** ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 24/03/2004 "*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*"

DISPONE

- d) che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni, provvedono per quanto di competenza, il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- e) che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- f) che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre **dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2018** riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;
- g) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Forlì.

Il Vice Sindaco
Lubiano Montaguti